

## News 5/2024

### LIMITI ALLE COMPENSAZIONI DI IMPOSTE

18 Marzo 2024

<b><u>PREMESSA .....</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>LIMITE ANNUALE DI COMPENSAZIONE.....</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>SOGLIE DI COMPENSABILITÀ DEI CREDITI.....</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>ULTERIORI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>CONTROLLI PREVENTIVI SULLE COMPENSAZIONI.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO E NON PAGATI.....</u></b>	<b><u>4</u></b>

*NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare sono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti, è necessario consultare consulenti professionali qualificati*

*Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Fazzini Holzmilller & Partners e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.*

---

## PREMESSA

---

Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, i contribuenti che devono eseguire versamenti tramite modello F24 di imposte, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti (es. Camere di commercio o determinate Casse previdenziali professionali), possono utilizzare in compensazione, nei medesimi F24 e fino all'azzeramento del debito, i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive (es. UNIEMENS).

Tuttavia, esistono alcune limitazioni alla compensazione "orizzontale" dei crediti tributari e contributivi che è opportuno ricordare, al fine di evitare errori e relative sanzioni.

Si ricorda che la compensazione "verticale", ossia tra debiti e crediti relativi alla stessa imposta, non è invece soggetta a vincoli.

---

## LIMITE ANNUALE DI COMPENSAZIONE

---

Dal 2022, il limite annuo di compensazione in F24 dei crediti tributari e contributivi è pari a **2 milioni di Euro**.

Per i crediti di imposta di natura agevolativa detto limite annuale si cumula con quello specifico di 250.000 euro annui previsto per detti crediti.

---

## SOGLIE DI COMPENSABILITÀ DEI CREDITI

---

Sono **liberamente compensabili** i crediti di **importo inferiore o uguale a 5.000 euro annui**, derivanti da:

- imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali;
- IRAP;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
- IVA.

**Al di sopra dell'importo annuo di 5.000 euro** per singola tipologia di credito, la compensazione orizzontale è possibile soltanto alle seguenti condizioni:

- apposizione del **visto di conformità**, da parte di un professionista abilitato, o sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione legale, sulla dichiarazione fiscale da cui emerge il credito che si intende compensare;
- presentazione del modello F24 con compensazione del credito **non prima del 10° giorno lavorativo** successivo alla presentazione della relativa dichiarazione fiscale (ad eccezione dei crediti derivanti dal mod. 770);
- utilizzo dei **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello F24.

In relazione ai diversi livelli di **affidabilità fiscale** conseguenti dall'applicazione degli ISA, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità:

- per le compensazioni di crediti **IVA** per un importo annuo non superiore a **70.000 euro** (dal 2024);
- per le compensazioni di crediti relativi alle **imposte dirette e IRAP** per un importo annuo non superiore a **50.000 euro** (dal 2024).

---

## ULTERIORI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI

---

I crediti relativi ad imposte dirette, IRAP e IVA di qualunque importo, non possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, pena lo scarto dello stesso, in caso di:

- notifica del **provvedimento di cessazione della partita IVA** per mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi;
- **esclusione** della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (**VIIES**) (per i soli crediti IVA).

In relazione alle società per le quali è stato riscontrato lo status di "**società di comodo**", sono previste alcune limitazioni riferite al rimborso del credito IVA, alla compensazione del credito nel modello F24 e alla cessione del medesimo a terzi, mentre, per le società di comodo che per tre periodi d'imposta non effettuano operazioni IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti, è preclusa anche la compensazione verticale del credito IVA nell'ambito delle liquidazioni periodiche.

---

## CONTROLLI PREVENTIVI SULLE COMPENSAZIONI

---

Si ricorda che per controllare l'utilizzo dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, selezionati in via automatizzata individuando criteri riferiti alla tipologia dei debiti pagati e dei crediti compensati, alla coerenza dei dati indicati nel modello F24, ai dati a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria afferenti ai soggetti indicati nel modello F24, ecc...

A seguito della comunicazione di sospensione, il soggetto che ha presentato il modello F24 può:

- inviare all'Agenzia delle Entrate elementi informativi ritenuti necessari per il controllo dell'utilizzo del credito compensato;
- decidere di annullare il modello F24 mediante l'apposita procedura telematica presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Se, in esito alle verifiche effettuate:

- l'Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24;
- non perviene comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione, l'operazione si considera effettuata alla data di invio del modello F24.

---

## DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO E NON PAGATI

---

È vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti:

- **iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori;
- **di ammontare superiore a 1.500 euro**;
- per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza del divieto di compensazione, si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

**Dal 1.7.2024**, è vietata la compensazione di crediti in F24 per i contribuenti che abbiano:

- **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente **superiori a 100.000 euro**,
- per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti (anche tramite rateizzazione) o non siano in essere provvedimenti di sospensione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

\*\*\*\*\*



Per essere costantemente aggiornati sulle principali novità fiscali, oltre che sugli eventi ed articoli ad opera dei professionisti del nostro Studio, vi invitiamo a seguirci **sul nostro canale LinkedIn**: [www.linkedin.com/company/fazziniholzmillerparkers](http://www.linkedin.com/company/fazziniholzmillerparkers)

\*\*\*\*\*

Con i migliori saluti.

**Fazzini Holzmilller & Partners**